

**PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1, C. 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DEL
11/09/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL
COMPLESSO DI RUSTICI INDUSTRIALI SITO NELL’AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI BARI – MODUGNO IN VIA DEI BUCANEVE PER L’ANNO 2021.
CIG. 86755423BD CUP D39C21000190007**

CAPITOLATO SPECIALE

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di portierato da espletarsi presso apposita struttura sita all'ingresso del complesso "Nuovi Rustici" in via dei Bucaneve a Modugno (BA).

Il predetto servizio è finalizzato ad integrare la medesima mansione parzialmente eseguita da due dipendenti dell'Ente, sig. Antonio Paradiso e sig.ra Rosa Caputo, secondo gli orari riportati nel progetto di servizi e garantire di conseguenza la costante presenza di un operatore presso il portierato del complesso immobiliare, sia nelle ore notturne sia nei giorni prefestivi e festivi, oltre che nei giorni di assenza per le diverse motivazioni dei citati dipendenti.

La richiesta di sostituzione del citato personale dipendente consortile potrà avvenire anche con un preavviso di soli 30 (trenta) minuti.

L'attività garantirà una miglior gestione ed il controllo del bene immobiliare consortile.

2. AMBIENTE E MODALITÀ DEL SERVIZIO

Dovrà essere rispettato l'orario di lavoro riportato nel progetto di servizi a far data dal giorno di consegna del servizio, ipotizzato al 01/04/2021 fino al 31/12/2021 per complessive circa n° 4.669,75 ore (comprese le ore per eventuali sostituzioni del personale dipendente consortile).

Si precisa che gli orari e i giorni di svolgimento del servizio non vanno intesi quali fissi e invariabili, riservandosi l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio ed in relazione a specifiche esigenze, tra le quali – a titolo meramente esemplificativo – la richiesta di ferie da parte del personale consortile - la facoltà di ridurre, ampliare, modificare i giorni e le decorrenze orarie del servizio con conseguente modifica del sopra riportato monte ore nella distribuzione indicata, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

L'Amministrazione si riserva di comunicare all'appaltatore eventuali periodi di chiusura in cui non deve essere effettuato il servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'impresa di garantire il servizio per orari e giornate ulteriori rispetto a quelle di cui innanzi.

Nelle suddette evenienze il corrispettivo sarà comunque commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte, conteggiate mensilmente.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di portierato presso il citato complesso immobiliare dovrà avvenire secondo le prestazioni di seguito riportate:

Controllo delle infrastrutture a servizio del portierato (linea elettrica, linea telefonica, impianto riscaldamento, ecc).

Chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici e delle attrezzature elettroniche.

L'addetto al portierato alla fine di ogni servizio dovrà controllare che tutte le porte e le finestre esterne ed interne della portineria siano perfettamente chiuse ed allo stesso modo dovrà verificare la corretta chiusura degli interruttori dei quadri elettrici e di eventuali attrezzature elettroniche.

Controllo e ispezione degli accessi ed eventuale registrazione dei visitatori.

L'accesso è consentito sia al personale dipendente dei singoli insediamenti sia a visitatori. L'addetto alla portineria dovrà chiedere al visitatore quale sia l'opificio da raggiungere e la persona con cui intende

conferire, informare eventualmente per telefono l'interessato della richiesta di visita ed in caso di assenso, indicare al visitatore il sito da raggiungere.

L'addetto dovrà assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nel complesso senza dichiarare dove sia diretta e dovrà impedire l'ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o persone sospette e impedire il volantinaggio da parte di persone non autorizzate.

Per i Trasportatori di merci e beni, l'addetto alla portineria dovrà chiedere al trasportatore quale sia l'opificio cui deve essere consegnata o ritirata la merce ed eventualmente informare telefonicamente l'interessato alla consegna o ritiro della merce.

Ispezione.

L'addetto alla portineria, nei turni notturni e festivi, dovrà ispezionare dall'esterno, con cadenza oraria, i singoli opifici oltre che gli accessi al condominio. Detta attività dovrà prevedere ispezione esterna con un percorso di ronda che dovrà sempre variare e non avere la stessa progressione, in modo da rendere casuale il passaggio nei singoli punti previsti, così come la cadenza del giro dovrà sempre variare.

Nel corso delle ispezioni esterne, il personale preposto dovrà controllare gli accessi, eventualmente rilevare fatti, indizi e/o situazioni che attestino l'ipotesi di furti, danni ed effrazioni, accertare situazioni anomale o di pericolo, allontanare persone estranee, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite, segnalare tempestivamente al Consorzio ASI di Bari, anomalie, guasti particolari con registrazione su apposito registro e in caso di necessità informare immediatamente le autorità competenti.

Controllo e rilascio/ritiro di eventuali pass provvisori alle utenze

Il Complesso Rustici Industriali potrebbe dotarsi di pass provvisori per i visitatori. In tal caso l'addetto alla portineria dovrà richiedere un documento di riconoscimento e fornire un pass per l'ingresso che dovrà essere ritirato all'uscita.

Regolazione eventuale dell'afflusso delle vetture nei parcheggi.

Nel caso in cui si verificassero problematiche nell'utilizzo delle aree parcheggio a causa di un notevole flusso di veicoli, l'addetto alla portineria dovrà indicare quali zone raggiungere per distribuire equamente il numero di auto in sosta.

Controllo visivo delle recinzioni in orso-grill, delle vie di esodo e del parcheggio.

Tale servizio dovrà essere assicurato nelle ore notturne dalle 21,00 alle 07,00 e nelle intere giornate festive. L'addetto alla portineria dovrà controllare, almeno una volta al giorno, lo stato di efficienza delle recinzioni e delle vie di esodo segnalando eventuali manomissioni o malfunzionamenti. Tale attività dovrà essere eseguita a cancelli di ingresso ed uscita chiusi.

Gestione del locale portierato.

L'addetto alla portineria dovrà provvedere alla pulizia, disinfezione e lavaggio della postazione e dovrà impedirne la sosta a personale non autorizzato.

Fornire indicazioni

L'addetto alla portineria dovrà essere informato degli insediamenti presenti nel complesso per fornire indicazioni ai visitatori ed eventualmente contattare gli insediati.

Servizio di consegna e ritiro corrispondenza da/per Consorzio/Amministratori/Conduuttori

L'addetto alla portineria dovrà provvedere al ritiro, custodia e consegna ad un dipendente del Consorzio, della corrispondenza destinata al Consorzio stesso, qualora recapitata presso la portineria.

Nelle giornate festive l'addetto alla portineria dovrà custodire eventuale corrispondenza destinata agli insediati del complesso.

Spazzatura delle aree di ingresso e di deposito dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

Reperibilità

Dovrà essere fornito un recapito telefonico attivo 24H.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è presuntivamente prevista per la durata di 9 mesi, senza opzione di rinnovo.

È inoltre prevista nel disciplinare di gara un'opzione di proroga tecnica per un periodo di mesi tre, ex art. 106, co. 11, D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Successivamente all'aggiudicazione della gara ed in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio in tutto od anche in parte all'impresa aggiudicataria che è obbligata a dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni ricevute circa l'esecuzione del contratto.

5. IMPORTO A BASE D'ASTA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Nella stima dell'importo a base del presente appalto si è fatto riferimento al prezzo orario per un operaio comune della provincia di Bari pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incrementati di un utile d'impresa, di spese generali e di oneri per la sicurezza come riportato nella scheda analisi del prezzo all'interno del progetto di servizi per complessivi € 30,49/ora.

La stima dell'importo da porre a base d'asta per la durata di 9 mesi è pari ad € 142.380,68 (centoquarantaduemilatrecentottanta,68 Euro) oltre Iva, comprensivi di € 4.146,74 oltre IVA per oneri della sicurezza.

Il corrispettivo dell'appalto da riconoscere sarà costituito dal prodotto della tariffa oraria offerta per il numero effettivo di ore di servizio svolte.

6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà individuare un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per il Consorzio e avrà il ruolo di coordinare i rapporti tra il personale e la Committente. Il Responsabile del Servizio:

- attua, come da indicazioni dell'Amministrazione, le strategie generali rispetto all'erogazione dei servizi e coordina l'organizzazione degli stessi con riguardo all'assegnazione delle risorse dedicate;
- monitora costantemente l'andamento complessivo del servizio;
- garantisce che il personale sia rispettoso di norme di comportamento consone alle esigenze dell'Ente;
- segnala tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del servizio cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dell'attività;
- è il destinatario di eventuali reclami provenienti dal Committente.

Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo un recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

Le comunicazioni operate dall'Amministrazione e/o dai preposti al Responsabile del servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Responsabile del Servizio presso il domicilio eletto coincidente con la sede operativa dell'Impresa e si intenderanno così validamente effettuate all'Impresa appaltatrice.

Le suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazioni a mezzo PEC.

L'Amministrazione contraente nominerà a sua volta, un proprio Direttore esecutivo del servizio con il compito di regolare i rapporti con la ditta, monitorare e controllare la corretta esecuzione del contratto.

7. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicatario è tenuto a riassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL CISAL per i Dipendenti di AZIENDE E COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE SERVIZI attualmente vigente.

Pertanto, di seguito si riportano le unità di personale attualmente impiegate per lo svolgimento del servizio di cui trattasi:

Numero Unità	Livello	Monte ore settimanali	CONTRATTO
1.	5 Portiere	36 ore	CCNL CISAL Settore Servizi
2.	5 Portiere	30 ore	CCNL CISAL Settore Servizi
3.	5 Operaio	36 ore	CCNL CISAL Settore Servizi

In conformità all'art. 3.5 Linee Guida ANAC n. 13, il Disciplinare prevede che il concorrente alleggi all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori già in servizio presso il precedente affidatario del servizio, secondo la tabella sopra riportata, che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), con l'esclusione del concorrente che, anche a seguito di soccorso istruttorio, non provveda alla presentazione del predetto progetto (v. Linee Guida ANAC n. 13 artt. 3.5 e 5.1).

In ogni caso, il personale, idoneo e numericamente adeguato all'esecuzione del servizio, deve essere dipendente o socio cooperatore dell'Impresa.

Allo scopo di assicurare la presenza continua di personale che sia noto e abbia perfetta conoscenza dell'ambiente di lavoro, l'Impresa dovrà impiegare nello svolgimento del servizio sempre gli stessi operatori, con una turnistica che garantisca la distribuzione equitativa del monte ore giornaliero; in caso di assenza, saranno sostituiti da operatori che già conoscono la medesima attività.

In caso di momentanea sostituzione del personale, la ditta ne dovrà dare preventiva comunicazione al Direttore esecutivo del Servizio per il tramite del proprio responsabile.

Qualora l'Amministrazione accerti che l'Impresa si è avvalsa, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste in capitolato.

L'Amministrazione provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Impresa, inoltre, dovrà impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza

ovunque posti. Tutto il personale dovrà essere dotato di abbigliamento e calzature adeguate, nonché di tesserino di riconoscimento da portare sempre sul luogo di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa si applicheranno le penali di cui al capitolato.

L'Impresa deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale ed in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Deve altresì applicare nei confronti dei propri dipendenti, e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CISAL per i Dipendenti di AZIENDE E COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE SERVIZI sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Amministrazione e il personale addetto al servizio assunto dall'appaltatore. Tutto il personale assunto e addetto al servizio è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

8. NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta dovrà attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti nonché ai divieti ed alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'affidatario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Impresa è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio secondo le modalità descritte nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, in particolare, in riferimento al sistema organizzativo, al monte ore complessivo ed ai livelli retributivi applicati.

Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri relativi all'impegno di tessere di riconoscimento e ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio.

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa.

Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'Amministrazione, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, all'Amministrazione o al personale consortile nel corso dell'espletamento del servizio.

I danni arrecati colposamente dall'Impresa al patrimonio del Consorzio ASI di Bari saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Amministrazione si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore esecutivo del servizio alla presenza di delegati dell'Impresa; qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore esecutivo del servizio provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale consortile derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni di attività di portierato, per un massimale "unico" non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 100.000,00 per sinistro e di Euro 300.000,00 per persona.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo;
- l'Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati, restando fermo l'obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi;
- la polizza dovrà prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà del Consorzio ASI di Bari;
- la durata della copertura assicurativa dovrà essere pari alla durata del contratto;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per l'Amministrazione e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente capitolato, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Amministrazione sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative;
- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

10. RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria si impegna a non portare a conoscenza di terzi: informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga a conoscenza in forza del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza.

11. VIGILANZA E CONTROLLI

Il Committente potrà impartire all'impresa aggiudicataria, specifiche disposizioni.

Il Direttore esecutivo del servizio o il RUP o un loro delegato potrà effettuare ispezioni e verifiche, fermo restando la piena responsabilità dell'Impresa per la regolare esecuzione dei servizi e quella per danni diretti od indiretti, comunque causati.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli sui servizi ai fini di:

- verificare le condizioni di igienicità, di decoro e funzionalità degli spazi comuni;
- verificare le presenze del personale adibito ai servizi, secondo gli orari di lavoro indicati;
- verifica del corretto svolgimento del servizio, con riferimento sia a quanto richiesto dal presente capitolato, sia per quanto attiene alle proposte formulate in sede di offerta;

Per tutti i controlli sopra specificati gli incaricati dell'Amministrazione provvederanno a redigere appositi verbali, dei quali una copia sarà trattenuta dell'Appaltatore.

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

In particolare, l'appaltatore si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente da comunicare al Consorzio prima della stipula del contratto e, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione delle fatture da inviare in originale formalizzate sulla base di report redatto in contraddittorio tra il Direttore esecutivo del servizio ed il Responsabile del servizio.

Le fatture, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva ed attestazione da parte del RUP del corretto svolgimento del servizio.

Le fatture dovranno essere inviate telematicamente all'indirizzo PEC consortile segreteria generale@pec.consorzioasibari.it, codice SDI T04ZHR3, con indicazione dell'imponibile e riportando la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi e relativi accessori, l'Ente opererà il trattenimento di cui all'art.17.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Impresa aggiudicataria sarà operato il trattenimento delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Impresa aggiudicataria, e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere tempestivamente notificate al Consorzio a mezzo PEC,

inviando, se necessario, la dovuta documentazione. In difetto di tale notificazione, l'Ente si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

13. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- a) prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le modalità che saranno indicate;
 - b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso contrario, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del rapporto comunque formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Viene prevista la possibilità per il Consorzio di chiedere l'esecuzione anche nelle more della stipula.
- Sono a carico della Ditta le spese relative al contratto.

14. IMPEGNI CONTRATTUALI

L'affidamento oggetto del presente Capitolato non si intende obbligatorio e diviene efficace dopo che siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previste dalle leggi vigenti in ordine alle dichiarazioni formulate dalla Ditta.

L'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per lo stesso periodo.

L'Ente avrà la facoltà di ordinare, in caso d'urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto alla Ditta che dovrà immediatamente dar corso alla stessa, secondo le indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto, la Ditta affidataria avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell'offerta. Nella ipotesi di rifiuto della stipulazione del contratto, sarà incamerata la cauzione provvisoria versata.

Si rappresenta infine che In caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea dei soci consortile dell'aggiornamento del piano biennale per i servizi e le forniture, comprendente il progetto di servizi di cui alla presente procedura, il contratto di appalto eventualmente stipulato dovrà intendersi risolto, salvaguardando l'Ente da ogni responsabilità e riconoscendo all'affidatario l'importo del servizio svolto fino alla formale comunicazione di recesso.

15. CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, salvo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione committente.

L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di qualità serie UNI CEI ISO 9000 (rilasciata ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000), salve le ulteriori riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite le ragioni di debito e di credito di ogni altra eventuale pendenza.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 103 succitato.

16. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il servizio è soggetto a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D.lgs 50/2016.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17 e 18 nonché alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.19 ove ne ricorrano i presupposti

17. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE – CLAUSOLA SOCIALE

Per adempiere alle prestazioni l'Impresa si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto o contrattualizzato.

Il personale, idoneo e numericamente adeguato all'esecuzione del servizio, deve essere dipendente o socio cooperatore dell'Impresa.

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che sia in possesso delle competenze necessarie per l'esecuzione efficace ed efficiente delle prestazioni contrattuali e abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n.50/2016.

Il Consorzio si riserva, inoltre, la facoltà di applicare l'articolo 30 del D.Lgs n. 50/2016, nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.

E' fatto obbligo nei confronti della ditta concorrente di indicare nella propria offerta tecnica di gara l'elenco nominativo del personale da adibire al servizio in caso di aggiudicazione, specificando per ciascuno di essi la qualifica e la mansione di rispettiva competenza.

Eventuali sostituzioni nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato, ove necessarie per causa di forza maggiore in corso di esecuzione del contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione appaltante previo accertamento dell'idoneità personale subentrante, a garanzia del mantenimento del medesimo livello di servizio.

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento l'immediata sostituzione di dipendenti ritenuti, a proprio insindacabile giudizio, non idonei allo svolgimento del servizio o che abbiano mancato ai propri doveri. La richiesta è impegnativa per la Ditta aggiudicataria. Qualora essa non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di avviare la procedura di risoluzione del contratto.

Entro 3 (tre) giorni prima dell'inizio del servizio l'Impresa dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi in tutto conforme a quello contenuto nella propria offerta di gara, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, degli Addetti al Primo Soccorso, Addetto all'Antincendio e Addetto alla Squadra di Emergenza ed Evacuazione secondo l'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e del Medico Competente secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, nella stessa giornata in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato nella stessa giornata in cui l'evento si è verificato.

L'Impresa aggiudicataria assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

18. PENALITÀ

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali:

- per quanto riguarda l'omissione totale o parziale delle operazioni di portierato, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo mensile contrattuale, per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero, e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 113-bis, co. 2, D.lgs. n. 50/2016;
- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 113-bis, co. 2, D.lgs. n. 50/2016;
- per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero in caso di violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.000,00 per ogni unità di personale non in regola ovvero non assunto secondo la previsione del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio,

l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

19. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti dal RUP (o da loro incaricati).

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal RUP (o da suo incaricato) al Responsabile del servizio dell'Impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Amministrazione. Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del servizio di portierato, nonché su danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sarà richiesto dall'Amministrazione un sopralluogo congiunto Amministrazione/Impresa in loco, entro n. 2 (due) ore dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio.

Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza del Responsabile del servizio per la Ditta, dal solo RUP (o da suo incaricato), alla presenza di due testimoni.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza, nella contestazione sarà concesso all'Impresa un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al precedente articolo, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario del servizio;
- mancata applicazione del progetto di assorbimento del personale in servizio;
- violazione del divieto di subappalto;
- mancata presentazione dell'elenco del personale che si intende adibire ai servizi, così come indicato dal presente capitolato;
- mancato nomina o reperibilità del Responsabile dei Servizi così come indicato nel presente capitolato;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo;
- in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Qualora inoltre l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art.9, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente articolo, con conseguente ritenzione della cauzione, applicazione della penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Impresa, il regolare funzionamento del servizio.

In tutti i casi di cui al presente articolo il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Impresa aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 la Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'operatore economico o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

20. FACOLTÀ DI RECESSO

Il Consorzio si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali casi all'Impresa aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo del servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto a pena di nullità ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

NON è ammesso il subappalto.

22. LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

La Ditta appaltatrice dovrà assoggettarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

23. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara viene esperita ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del servizio progettato dall'impresa e tenendo conto delle eventuali varianti rivolte al miglioramento del servizio.

Il servizio richiesto dall'Amministrazione si deve caratterizzare per l'alta professionalità dell'Impresa aggiudicataria e del personale addetto.

La Commissione di gara procederà all'esame del servizio progettato formulando all'Amministrazione la proposta di aggiudicazione tenendo presente la resa e la qualità del servizio.

24. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero nascere dalla esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Bari.

25. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese contrattuali (bolli, eventuale registrazione, nonché le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in conto corrente bancari o postali).

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in ordine al procedimento instaurato da questo capitolato si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale;
- b) il conferimento dei dati di natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta dal Consorzio ASI di Bari in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 1. il personale interno del Consorzio ASI di Bari implicato nel procedimento;
 2. i concorrenti che partecipano alla gara;
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

27. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.